

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 95/02/2011

Svolgimento del processo

Le società ricorrenti impugnano, con separati ricorsi, gli avvisi di liquidazione con i quali l'Agenzia delle Entrate recupera l'imposta di registro proporzionale sul conferimento di beni e successiva cessione di quote societarie. L'Agenzia infatti sostiene che il conferimento, registrato scontando l'imposta di registro in misura fissa, di fatto nasconde una manovra elusiva essendo le operazioni poste in essere, prive di altra giustificazione se non quella di ridurre il carico fiscale.

Le ricorrenti sostengono invece che le modalità scelte hanno solide ragioni economiche e che non vi era altro modo per raggiungere lo stesso scopo. Eccepiscono inoltre che gli avvisi di liquidazione sono stati emessi prima che fossero trascorsi 60 giorni dalla notifica del Processo verbale di constatazione e che quindi le ricorrenti non hanno avuto modo di esporre le loro ragioni. Ed infatti gli avvisi di liquidazione non tengono conto delle osservazioni proposte nei termini da dopo la notifica degli atti impositivi.

La Commissione procede preliminarmente alla riunione dei ricorsi per evidente connessione oggettiva. Infatti le società ricorrenti sono la cedente dei beni e le acquirenti dei beni stessi, tutte solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta.

La vicenda può essere sinteticamente ricostruita come di seguito. La società Sopafjb ha conferito alla società Dufenergy Piemonte gli impianti relativi ad una centrale turbogas per la produzione di energia e calore. Per effetto di tale operazione la società Dufenergy Piemonte ha aumentato il proprio capitale sociale di 7 milioni di euro consentendo così a Sopafjb di acquisire quote rilevanti della società conferitaria. Con successivo atto Sopafjb ha ceduto le proprie quote alle società Dufenergy Italia e Silvatem che sono diventate proprietarie dell'impianto.

Secondo il racconto della società tale operazione era l'unica economicamente fattibile, poiché diversamente si sarebbe dovuta costituire una nuova società con ingente dotazione di capitale. Tanto più che Dufenergy è versata nella gestione di tali impianti e Silvatem ne è la principale utilizzatrice. Secondo l'ufficio viceversa non si tratta di altro che di una cessione di azienda essendo i due atti (cessione degli impianti e poi delle quote sociali) tutti preordinati ad un unico risultato e cioè l'attribuzione del ramo d'azienda a Dufenergy e a Silvatem.

La Commissione osserva che la contestazione si sostanzia nella affermazione che si tratta di una operazione elusiva. L'Ufficio invoca in proposito la lettura dell'art. 20 del DPR 131/86 ed i principi generali dell'abuso di diritto. Non fa viceversa riferimento all'art. 37 bis del DPR 600/73 che è dettato in tema di imposte dirette.

La Commissione osserva a questo punto, aderendo alla più recente giurisprudenza di merito, che in tema di operazioni elusive, cioè tese al solo scopo di risparmio fiscale, esiste nell'ordinamento solo la norma dell'art. 37 bis del DPR 600/73 come vigente.

Tale norma si deve necessariamente applicare anche in caso di contestazione ex art. 20 DPR 131/86 in forza del rinvio operato dall'art. 53 dello stesso decreto e per la stretta analogia tra un avviso di accertamento per le imposte dirette ed un avviso di liquidazione per le indirette. Si deve infine applicare l'art. 37 bis perché è l'unica norma di riferimento entrata nell'ordinamento in applicazione dei principi sull'abuso di diritto ed una diversa lettura delle norme sarebbe incompatibile con il principio costituzionale che impone di non trattare in modo diverso casi identici.

La Commissione osserva che, se così è, si deve anche nel caso in esame seguire il percorso obbligato dettato dall'art. 37 bis e cioè consentire al contribuente di dimostrare la natura economica e non elusiva delle operazioni poste in essere. Del resto la tutela posta dall'art. 37 bis citato è razionalmente rafforzata in ragione della complessità e dell'incertezza della materia. Tanto è vero che il percorso procedimentale dettato è posto a pena di nullità ed a prescindere dagli eventuali motivi di urgenza previsti da altre norme quali lo Statuto del contribuente.

La Commissione ritiene che gli avvisi di liquidazione sono stati emessi senza attendere 60 giorni dalla notifica del Verbale e sono inoltre privi delle motivazioni di cui al quinto comma dell'art. 37 bis citato e quindi devono essere dichiarati nulli.

La novità e la incertezza della materia del contendere giustificano ampiamente la compensazione tra le parti delle spese di lite.

La Commissione

PQM

accoglie i ricorsi riuniti e annulla gli avvisi impugnati. Spese compensate.